

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1650

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DI VAGNO, BUTTÈ e MACCHIAVELLI

Presentata l'11 settembre 1964

Esenzione dai dazi doganali delle attrezzature per l'assistenza aeroportuale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Lo sviluppo assunto nell'ultimo decennio dalla nostra aviazione civile ha visto sorgere in tutto il Paese nuovi aeroporti dei quali taluni si sono inseriti prestigiosamente nelle rotte aeree dando alla Compagnia di Bandiera e agli altri Vettori stranieri l'apporto di un traffico sempre più consistente sia di passeggeri, sia di merci.

Con gli aeroporti sono nate anche le prime società di gestione aeroportuale, attività imprenditoriale sino a ieri sconosciuta, e società di assistenza aeroportuale che sugli aeroporti si sostituiscono al vettore aereo nell'espletamento, le prime, di tutti i servizi di assistenza agli aeromobili, ai passeggeri e alle merci, le altre, di parte di essi.

L'evolversi delle tecniche aeronautiche, l'introduzione di sempre nuovi e più potenti aeromobili, il variare delle norme internazionali sulle attrezzature e sul funzionamento degli aeroporti civili, l'affinarsi dei metodi di assistenza, tutt'ora in gran parte tributari dell'esperienza e dell'industria straniera, richiedono imponenti sforzi finanziari alle società di gestione e di assistenza aeroportuale, le quali per rimanere costantemente aggiornate in analogia a quanto avviene su altri aeroporti, anche europei, devono procurarsi

sempre nuovi mezzi tecnici il più delle volte presso industrie straniere, siccome non sempre e tutti reperibili presso l'industria nazionale.

Trattasi, per limitarci alla descrizione dei mezzi più frequentemente diffusi oggi sui aeroporti, di motogeneratori e motocompressori, di mezzi per la fornitura di energia elettrica e di aria compressa per l'abbinamento degli aeromobili, di *pallets* per il caricamento delle merci, di *fingers* mobili, di scale o addirittura di *mobile lounge* per l'imbarco dei passeggeri senza trasbordo dalla sala di attesa agli aeromobili, di condizionatori per il raffrescamento e il riscaldamento degli aerei, ecc., mezzi tutti usati esclusivamente nell'ambito dei piazzali di sosta velivoli che sono ai fini della legge doganale e di pubblica sicurezza considerati come non facenti parte del territorio nazionale.

Le Società di Navigazione Aerea già fruiscono di simili agevolazioni essendo queste esplicitamente previste dall'Annesso 9 della Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale dell'O.A.C.I. che, appunto, raccomanda agli Stati contraenti di ammettere sui loro aeroporti in franchigia dei diritti di dogana gli equipaggiamenti di bordo, per il materiale per l'imbarco e lo sbarco dei

passaggeri, per il carico e lo scarico delle merci, per l'avviamento, la riparazione e l'assistenza degli aeromobili.

Come è a voi noto, l'Italia ha approvato la Convenzione Internazionale per l'Aviazione Civile stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, nel 1948 con il decreto 6 marzo n. 616.

Onorevoli colleghi, ci sembra giusto ora, a distanza di anni, essendosi il mondo aeronautico italiano così sostanzialmente trasformato anche per la comparsa delle Società di

gestione aeroportuale talune delle quali si sono addirittura sostituite allo Stato anche nella costruzione di importantissime infrastrutture, di estendere loro i benefici di cui godono da tempo le compagnie di navigazione aerea, per cui sottoponiamo alla vostra approvazione il disegno di legge seguente che, ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, non comporta stanziamento di fondi alcuno per lo Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Viene consentita l'ammissione in franchigia dei diritti di dogana delle attrezzature di assistenza aeroportuale da utilizzarsi esclusivamente nell'ambito dei piazzali di sosta degli aeromobili sugli aeroporti nazionali.

ART. 2.

Godranno di tale facilitazione le società di gestione aeroportuale e le compagnie di assistenza aeroportuale che esercitino la loro attività in forza di contratti con il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

ART. 3.

L'attrezzatura suddetta, qualora cessasse di essere impiegata per l'assistenza aeroportuale entro l'ambito dei piazzali di sosta degli aeromobili, verrà sottoposta al pagamento dei dazi doganali in relazione allo stato d'uso del momento.